Originale

N. 5721/12 R.G. notizie di reato
N. 2949/14 R.G. Tribunale

N. 2420/16 Reg. Sentenze
Data del Deposito: 11/8/16
Data di Irrevocabilità:
N. Reg. Esec.
N. Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Simona CARONNI, all'udienza del 20/06/2016, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
S A , nato a il
DETENUTO per altra causa presso la Casa Circondariale di · PRESENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. Luca Crippa del Foro di Monza

IMPUTATO

in ordine al reato p. e p. dall'art. 186 c. 2 lett. c), c. 2bis, d.lgs. 285/92, per essersi posto alla guida del ciclomotore tg. in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (oltre 2,50 g/l). Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale.
In il .

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero e la Difesa: assoluzione ex art. 530 c.p.p.

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 04.04.2014, S A è stato chiamato a rispondere del reato indicato in epigrafe.
L'istruttoria dibattimentale, celebrata alla presenza dell'imputato, è consistita nell'escussione di un teste indicato dal P.M. - Ag. S. Ot F in servizio presso la Polizia Locale di - e nella produzione documentale dell'accusa.

Orbene, dal compendio probatorio *de quo* è emerso quanto segue.
In , una pattuglia della Polizia Locale di interveniva nella locale via per i rilievi di un sinistro stradale, che vedeva coinvolti il ciclomotore - targato - condotto dall'odierno imputato ed un veicolo; in particolare "*il ciclomotore arrivava da tergo, all'improvviso ha urtato, ha tamponato*" - l'autovettura che lo precedeva -.
"*Quando siamo giunti, il signore che era alla guida del ciclomotore era stato soccorso dall'Ambulanza ... abbiamo scambiato qualche parola, ci sembrava che fosse in stato di ebrezza, era in stato confusionale, pronunciava parole un po' sconnesse, alito vinoso.*
È stato trasportato verso l'Ospedale al Pronto Soccorso ... è stato richiesto il prelievo ematochimico per l'accertamento dello stato di ebbrezza. Sull'accettazione - del verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo di - *c'era scritto che era in evidente stato di ebbrezza.* - È stato riscontrato un tasso alcolemico pari a - *2,6 g/L*".
Sul punto é stato prodotto in atti dall'accusa il referto del prelievo ematico rilasciato dall'Ospedale San Gerardo di in relazione all'accertamento *de quo* - nonché la "*Richiesta di accertamenti urgenti di Polizia Giudiziaria sulla persona di S A* " consegnata in data dagli Operanti al predetto Nosocomio (cfr. referto analisi e richiesta di accertamenti *de quibus* in atti).
In particolare - quanto alla circostanza che il prevenuto fosse stato preventivamente avvisato dalla Polizia Giudiziaria procedente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione al predetto accertamento -, la teste Ag. S. O F - in servizio presso la Polizia Locale di -, escussa in dibattimento, riferiva che "*viene inviata una modulistica all'Ospedale dove prima di sottoporlo all'accertamento viene chiesto se vuole farsi assistere*", precisando che "*il signore è stato portato direttamente al Pronto Soccorso ... ed è stata inviata la richiesta tramite fax ... no - noi non abbiamo chiesto all'imputato che poteva farsi assistere da un difensore - ... c'è una modulistica apposita che la centrale operativa invia al Pronto Soccorso*" (cfr. dichiarazioni teste Ag. S. Ot).
Dalla documentazione *de qua* versata in atti dall'accusa non emergeva tuttavia che il prevenuto fosse stato preventivamente avvisato dalla Polizia Giudiziaria procedente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione al predetto accertamento.

Alla luce di tali risultanze probatorie, il Tribunale ritiene che l'accertamento di laboratorio relativo al prelievo ematico *de quo* sia inutilizzabile ai fini della prova della sussistenza del reato in contestazione, poiché affetto da nullità a cagione dell'omesso avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p..
A tal riguardo, giova preliminarmente ricordare in diritto che "*nel caso in cui l'accertamento del tasso alcoolemico si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia di reato (qualificata e condizionata poi dagli esiti del medesimo) ricorre il paradigma normativo dell'atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, da ricondursi alle previsioni dell'art. 354 c.p.p., commi 2 e 3.*
A conclusioni opposte deve invece pervenirsi qualora lo stesso accertamento (eseguito

vuoi tramite etilometro vuoi previo prelievo ematico all'interno di struttura nosocomiale) sia determinato da esigenze meramente esplorative, risultando, in tal caso, espressione di una attività di polizia amministrativa (cfr. Cass. penale n. 10850/2008).
Nè torna applicabile l'art. 354, commi 2 e 3, codice di rito nel caso di prelievo ematico (poi legittimamente utilizzato ai fini all'accertamento dell'etilemia) eseguito a fini terapeutici, nell'ambito di apposito protocollo medico, nei confronti di soggetto ricoverato in via d'urgenza al pronto soccorso a seguito di incidente stradale qualora non si configuri alcun indizio di reato (cfr. Cass. penale n. 34145/2011).
A contrario, deve esser ricondotta invece a vera e propria attività di P.G. l'accertamento eseguito su richiesta della Polizia Stradale. In tal caso la relativa certificazione costituisce il risultato di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche compiuta dalla P.G. a mezzo di persone di queste in possesso (art. 348 c.p.p., comma 4). L'atto soggiace quindi, quanto alla sua acquisizione ed utilizzabilità ai fini del giudizio, alla disciplina degli atti irripetibili di cui all'art. 431 cod. proc. pen. (cfr. Cass. penale n. 10605/2012).
Di talché, ove, nel caso concreto, l'accertamento del tasso alcoolemico integri i presupposti dell'atto urgente ed indifferibile di P.G., la polizia giudiziaria, prima del compimento dell'atto, è tenuta, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza tuttavia che sia necessario preventivamente procedere, alla nomina di un difensore di ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, se nominato, non sia comparso (cfr. Cass. penale 04/06/2013, n. 38458; Cass. penale 19/09/2012, n. 38003).
La nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p.. (cfr. Cass. penale S.U. 29/01/2015, n. 5396; Cass. penale n. 34886/2015).

Premesso in diritto quanto sopra e passando ora all'esame del caso di specie, dal compendio probatorio *de quo* è emerso che il predetto accertamento alcolimetrico venne eseguito sulla persona dell'imputato tramite prelievo in struttura nosocomiale, ove l'imputato era stato ricoverato dopo avere provocato un incidente stradale.
L'accertamento in questione non ha trovato titolo nel protocollo medico autonomamente seguito dai sanitari a fini esclusivamente terapeutici, bensì nella richiesta ex art. 354 c.p.p. rivolta espressamente dalla Polizia Locale di nell'ovvio quanto evidente presupposto dell'individuazione di indizi di reità a carico del conducente/odierno imputato coinvolto nel sinistro stradale in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S..
Di talchè nella specie sussistevano le condizioni per l'operatività del precetto dettato dall'art. 114 disp. att. c.p.p..
Tuttavia dal quadro probatorio *de quo* non risulta che gli Operanti avessero effettuato al prevenuto, al momento della sottoposizione di quest'ultimo al predetto accertamento - da ritenersi atto urgente ed indifferibile -, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p..
Da ciò consegue l'accoglimento dell'eccezione di nullità tempestivamente dedotta in giudizio dalla difesa dell'accertamento alcolimetrico *de quo*.

Alla luce di quanto sopra esposto - rilevata invero l'inutilizzabilità a fini probatori dell'esito del predetto accertamento alcolimetrico ed esclusa peraltro nella specie la sussistenza di altri elementi di prova utilizzabili -, S A deve pertanto essere

mandato assolto ex art. 530 c.p.p. dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,
assolve S. A. dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.
Motivazione in giorni novanta.
Monza, 20 giugno 2016

IL GIUDICE
dott. Simona CARONNI

Depositato in cancelleria
oggi 11/8/16
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Cinzia Fabbrini